

SUCCESSIONI, PARTECIPAZIONI SOCIALI E PATTO DI FAMIGLIA

Verona, 22 Gennaio 2020

Dott. Matteo Tambalo Dottore Commercialista in Verona

AGENDA

- Il trasferimento dell'azienda e delle partecipazioni escluso da imposizione ex art. 3, comma 4-ter, d.lgs. 346/1990 in caso di patto di famiglia (ma anche per donazioni, successione e segregazione in trust)
- Il trattamento fiscale delle compensazioni tra assegnatario e legittimari non assegnatari nel patto di famiglia: l'Ordinanza della Corte di Cassazione 19 dicembre 2018, n. 32823 (allegato 1)
- Caso applicativo di patto di famiglia correlato a modifiche statutarie
- Risposta ad interpello n. 450/2019 (allegato 2): conferimento di partecipazioni ex 177, comma 2, TUIR, seguito da patto di famiglia

L'esenzione ex art. 3, comma 4-ter, d.lgs. 346/1990

Il trasferimento dell'azienda e delle partecipazioni escluso da imposizione ex art. 3, comma 4-ter, d.lgs. 346/1990 in caso di patto di famiglia (ma anche per donazioni, successione e segregazione in trust)

L'esenzione ex art. 3, comma 4-ter, d.lgs. 346/1990

- Nel disciplinare i patti di famiglia, con la L. 14.2.2006 n. 55, il legislatore non è intervenuto direttamente sulle disposizioni di natura fiscale.
- Successivamente, però, con la L. 27.12.2006 n. 296, introducendo l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti d'azienda o di partecipazioni a favore del coniuge o dei discendenti del disponente/defunto, il legislatore ha fatto espresso riferimento al patto di famiglia, contemplandolo espressamente tra le fattispecie che, a determinate condizioni, possono godere dell'esenzione.

L'esenzione ex art. 3, comma 4-ter, d.lgs. 346/1990

Art. 3 co. 4-ter del DLgs. 346/90 (TUS):

I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. Il mancato rispetto della condizione di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.

L'esenzione ex art. 3, comma 4-ter, d.lgs. 346/1990

Esenzione per il trasferimento di aziende e partecipazioni

L'art. 3 co. 4-ter del DLgs. 346/90 dispone che non sono soggetti ad imposta di donazione né di successione, anche se realizzati attraverso patti di famiglia, i trasferimenti:

- d'azienda o di rami di esse;
- di quote sociali;
- di azioni.

a condizione che:

- il **destinatario** del trasferimento sia un **discendente o il coniuge del disponente** (patto di famiglia non contempla il trasferimento a favore del coniuge);
- trattandosi di *quote sociali e azioni* in spa, sapa, srl, società cooperative e società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato, il trasferimento consenta al beneficiario di <u>acquisire o integrare</u> il "controllo" della società, ai sensi dell'art. 2359 co. 1 n. 1 c.c. (... «maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria»);
- i beneficiari del trasferimento proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.

L'esenzione ex art. 3, comma 4-ter, d.lgs. 346/1990

Conseguentemente....

- Il trasferimento d'azienda o di partecipazioni societarie realizzato, a favore dei discendenti attraverso patto di famiglia, ovvero a favore dei discendenti e/o del coniuge tramite donazione o successione mortis causa, non sconta l'imposta sulle successioni e donazioni se sussistono le condizioni elencate dall'art. 3 co. 4-ter del DLgs. 346/90.
- Si applica anche per trasferimento d'azienda o di partecipazioni societarie in trust realizzato per il passaggio generazionale?

L'esenzione ex art. 3, comma 4-ter, d.lgs. 346/1990

REQUISITO SOGGETTIVO

L'esenzione ex art. 3, comma 4-ter, d.lgs. 346/1990

- «I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile **a favore dei discendenti e del coniuge**»
- Soggetto autore dei trasferimenti: posto che beneficiari dei trasferimenti debbono essere discendenti e coniuge del soggetto che pone in essere i trasferimenti, autore dei trasferimenti deve essere persona fisica (non si applica per esempio ad srl unipersonale che «doni» la propria azienda a figli o coniuge del socio unico).
- Soggetto beneficiario: il trasferimento deve, per definizione, operare a favore dei discendenti e del coniuge (quindi esclusi per esempio fratelli e sorelle del disponente). Nel caso del patto di famiglia sempre soddisfatta la prima condizione richiesta dall'art. 3 co. 4-ter c.c. per usufruire dell'agevolazione in parola, ovvero che beneficiario del trasferimento d'azienda (o delle partecipazioni) sia un discendente del disponente. Lettera della norma esclude possibilità di trasferire azienda o partecipazioni a società di cui siano soci unici i discendenti e/o coniuge dell'autore del trasferimento.

L'esenzione ex art. 3, comma 4-ter, d.lgs. 346/1990

REQUISITO OGGETTIVO: AZIENDA E PARTECIPAZIONI

L'esenzione ex art. 3, comma 4-ter, d.lgs. 346/1990

REQUISITO OGGETTIVO: AZIENDA

Oggetto del trasferimento può essere l'azienda, intesa come "complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa" (art. 2555 c.c.) ovvero un suo ramo.

- Risposta interpello n. 231 del 12 luglio 2019: L'esenzione non opera per il trasferimento della sola nuda proprietà dell'azienda: «il "nudo proprietario", pur avendo la titolarità del bene gravato dall'usufrutto, non dispone del diritto di godimento né dei poteri di gestione dell'azienda ricevuta a titolo gratuito. In tale caso, quindi, non può trovare applicazione tale disposizione agevolativa, in assenza di uno dei presupposti necessari, vale a dire la prosecuzione dell'esercizio dell'attività dell'impresa per i cinque anni successivi al trasferimento».
- Secondo alcuni Autori, l'esenzione non richiede che la produttività dell'azienda sia attuale, né la titolarità attuale della qualifica di imprenditore in capo al disponente. Tuttavia, va considerato che l'esenzione può essere applicata solo ove il beneficiario dell'azienda prosegua "l'esercizio dell'attività d'impresa" per 5 anni dopo il trasferimento, elemento che implica, in capo all'assegnatario, l'esercizio effettivo dell'attività di impresa > per questo si ritiene che l'esenzione non possa operare per il trasferimento dell'azienda data in affitto o comodato a meno che l'affittuario/comodatario non sia il discendente assegnatario dell'azienda.

L'esenzione ex art. 3, comma 4-ter, d.lgs. 346/1990

REQUISITO OGGETTIVO: PARTECIPAZIONI

- Ove il patto di famiglia comporti il trasferimento di partecipazioni societarie, l'art. 3 co. 4-ter del DLgs. 346/90 diversifica l'applicabilità dell'esenzione a seconda del tipo sociale di appartenenza.
- Con riferimento alle sole **quote di società di capitali residenti**, infatti, la norma esentativa richiede che esse siano in grado di **garantire al discendente il "controllo" della società** ai sensi dell'art. 2359 co. 1 n. 1 c.c.

Come chiarito anche dall'Amministrazione finanziaria, ciò significa che l'esenzione opera per il trasferimento di quote:

- di società di persone di qualsiasi entità;
- di **società di capitali a condizione** che siano in grado di consentire al beneficiario **l'integrazione o l'acquisizione** del controllo sociale.

L'esenzione ex art. 3, comma 4-ter, d.lgs. 346/1990

REQUISITO OGGETTIVO: PARTECIPAZIONI

(SEGUE)

Controllo sociale nelle società di capitali

- Verificare quorum rinforzati presenti nello statuto;
- Richiesta "acquisizione" o "integrazione" del controllo sociale da parte del beneficiario di quote di società di capitali

L' "acquisizione" del controllo

- La norma in esame parla di "azioni" e "partecipazioni mediante le quali è acquisito [...] il controllo".
- Per "controllo" "acquisito" si intende l'operazione di trasferimento di azioni o di quote di partecipazione al capitale sociale mediante la quale il soggetto avente causa consegue (non avendola avuta in precedenza) la "maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria".
- Esempio: trasferimento mediante il quale Tizio, non titolare di alcuna partecipazione al capitale sociale di una data società, acquisisce una quota di partecipazione pari almeno al 50,01% del capitale sociale di detta società (verificare quorum rinforzati nello statuto); oppure, è il trasferimento mediante il quale Tizio, titolare di una partecipazione pari al 30% del capitale sociale di una data società, acquisisce una ulteriore partecipazione, pari almeno al 20,01% del capitale sociale di detta società.

L'esenzione ex art. 3, comma 4-ter, d.lgs. 346/1990

REQUISITO OGGETTIVO: PARTECIPAZIONI

(SEGUE)

Controllo sociale nelle società di capitali

L' "integrazione" del controllo

- La norma in esame parla, inoltre, di "azioni" e "partecipazioni mediante le quali è [...] integrato il controllo".
- Per "controllo" "integrato" si intende l'operazione di trasferimento mediante la quale il soggetto avente causa consegue una maggiorazione della sua partecipazione già "di controllo".

L'esenzione ex art. 3, comma 4-ter, d.lgs. 346/1990

REQUISITO OGGETTIVO: PARTECIPAZIONI

(SEGUE)

Controllo sociale nelle società di capitali

L' "integrazione" del controllo in via indiretta

- La norma rinvia solo alla nozione di controllo di cui all'art. 2359 co. 1 c.c.; tuttavia va preso in considerazione anche l'eventuale controllo indiretto di cui all'artt. 2359 co. 2 c.c. («Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi»).
- Agenzia delle Entrate nella ris. 26.7.2010 n. 75 → controllo societario, richiesto dall'art. 3 co. 4-ter del DLgs. 346/90 per poter godere dell'esenzione, può essere integrato anche in via indiretta. Pertanto, nel computo delle quote rilevanti al fine dell'integrazione del controllo sociale, si devono computare, oltre alle quote ricevute dal beneficiario in successione/donazione, anche quelle da questi detenute in via indiretta (ovvero per il tramite di società controllate). Tuttavia, aggiunge l'Amministrazione nel medesimo documento, nel caso in cui i beneficiari siano più d'uno, in comunione ereditaria, alle quote attribuite in comproprietà a più eredi non possono sommarsi le quote detenute tramite società controllate da uno solo di essi.

L'esenzione ex art. 3, comma 4-ter, d.lgs. 346/1990

REQUISITO OGGETTIVO: PARTECIPAZIONI

(SEGUE)

Controllo sociale nelle società di capitali

L' "integrazione" del controllo in via indiretta (esempio)

- Si ipotizzi che Tizio sia titolare di una quota di partecipazione pari al 10% del capitale della società "Beta s.r.l." e di una quota di partecipazione pari al 70% della società "Alfa s.r.l.", la quale, a sua volta, sia titolare del 40% della società "Beta s.r.l.".
- In questa situazione, dunque, Tizio è titolare di una quota di partecipazione pari al 38% del capitale sociale di "Beta s.r.l." (per il 10% "in via diretta" e per il 28% "in via indiretta", essendo il 28% il risultato dell'applicazione della percentuale del 70% alla quota del 40%).
- Se Tizio riceve il trasferimento di una quota di partecipazione pari al 12,01% del capitale sociale di "Beta s.r.l.", si ha una fattispecie di acquisizione del controllo (in quanto esplicato per il 22,01% "in via diretta" e per il 28% "in via indiretta", per un totale pari al 50,01%) rientrante nel perimetro applicativo dell'art. 3, comma 4 ter, tus.

L'esenzione ex art. 3, comma 4-ter, d.lgs. 346/1990

REQUISITO OGGETTIVO: PARTECIPAZIONI (SEGUE)

Comproprietà di quote

- Il trasferimento di una quota di maggioranza posseduta dal disponente, ma suddivisa tra più discendenti, potrebbe non essere idoneo a consentire ai beneficiari di integrare il controllo sociale richiesto dalla norma.
- Infatti, come chiarito dall'Amministrazione finanziaria, se la quota di maggioranza viene trasferita a due discendenti, frazionandola, l'agevolazione può spettare solo in quanto la quota trasferita a ciascuno di essi sia in grado di garantire ad ognuno l'integrazione del controllo sociale → necessaria attribuzione in comproprietà.

L'esenzione ex art. 3, comma 4-ter, d.lgs. 346/1990

REQUISITO OGGETTIVO: PARTECIPAZIONI (SEGUE)

Casi (circ. 3/E del 2008)

- 1) Tizio possiede una partecipazione pari al 60 per cento del capitale sociale di Alfa s.p.a., che intende donare separatamente ed in parti uguali a ciascuno dei suoi tre figli → non si applica l'agevolazione di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del TUS, in quanto nessun donatario potrebbe esercitare il controllo di cui all'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile (eventuale applicazione delle franchigie ordinarie);
- 2) Tizio possiede una partecipazione pari al 60 per cento del capitale sociale di Alfa s.p.a., che intende donare ai suoi tre figli in comproprietà tra loro → si applica l'agevolazione di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del TUS. In tal caso, in base all'articolo 2347 del codice civile, i diritti dei comproprietari sono esercitati da un rappresentante comune, il quale disporrà della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria.
- 3) Tizio detiene una partecipazione pari al 10 per cento del capitale sociale di Alfa s.n.c. che dona, in parti uguali e separate, ai suoi tre figli → In tal caso, i trasferimenti non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni (ricorrendo gli altri presupposti).

L'esenzione ex art. 3, comma 4-ter, d.lgs. 346/1990

Focus: questioni dibattute

- Quote di società semplice
- Quote di socio accomandante
- Partecipazioni di società non residente

L'esenzione ex art. 3, comma 4-ter, d.lgs. 346/1990

Quote di società semplice

- Parte della dottrina dubita della possibilità di trasferire in esenzione col patto di famiglia le quote di società semplice, posto che la società semplice, per definizione, non esercita l'impresa commerciale e, quindi, il trasferimento di tali quote non sarebbe idoneo a perseguire la ratio dell'esenzione (consentire il trasferimento dell'impresa di famiglia senza aggravio di imposta).
- In senso opposto si è pronunciata, tuttavia, la più recente dottrina (es. Busani), ritenendo che la lettera normativa non permetta di escludere le quote di società semplice dall'esenzione.

L'esenzione ex art. 3, comma 4-ter, d.lgs. 346/1990

Quota del socio accomandante

• DRE Lazio 4.1.2018 n. 913-6/2018: in caso di trasferimento di quote di una società in accomandita semplice con patto di famiglia, l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni di cui all'art. 3 co. 4-ter del DLgs. 346/90 compete non solo per le quote dei soci accomandatari, ma anche per le quote dei soci accomandanti, in quanto "accomandatari ed accomandanti, ciascuno con i suoi poteri e limiti (...) danno complessivamente e unitariamente vita alla gestione dell'impresa".

L'esenzione ex art. 3, comma 4-ter, d.lgs. 346/1990

Quote di società non residenti

La lettera dell'art. 3 co. 4-ter del DLgs. 346/90, nel riferire il requisito del "controllo" alle sole quote di società di capitali residenti, ha destato non pochi dubbi tra chi ha ritenuto che il trasferimento di quote di tali società:

- goda in ogni caso del beneficio, a prescindere dal controllo;
- si ponga al di fuori dell'esenzione.

Entrambe le soluzioni presentavano rilevanti criticità, sicché è stato proposto di interpretare analogicamente la norma, applicando anche alle società non residenti le medesime regole operanti per le società residenti.

DRE Lombardia ha accolto questa ultima tesi ove ha affermato che il trasferimento per successione o donazione di quote di società di capitali estere va esente dal tributo successorio solo in presenza delle stesse condizioni dettate dal DLgs. 346/90 per l'esenzione del trasferimento di partecipazioni in società residenti in Italia, in tal modo optando per una soluzione che non comporta vizi di costituzionalità né di conformità al principio comunitario di libera circolazione dei capitali.

L'esenzione ex art. 3, comma 4-ter, d.lgs. 346/1990

Riassumendo....

Alla luce di quanto fini qui illustrato, si ritiene di poter concludere che l'evoluzione subita dalla dottrina e dalla prassi, negli anni di applicazione dell'esenzione di cui all'art. 3 co. 4-ter del DLgs. 346/90, consenta di superare le criticità inizialmente avanzate della dottrina sull'ambito oggettivo di applicazione del beneficio, concludendo per l'applicabilità dell'esenzione:

- alle **quote di società di persone di qualsiasi entità** (comprese le quote di società semplice? e le quote del socio accomandante di società sas);
- alle quote di società di capitali solo ove consentano al beneficiario di integrare o acquisire il controllo;
- alle quote di società non residenti alle stesse condizioni sopra illustrate per le società residenti (società di persone di qualsiasi entità e società di capitali solo con integrazione del controllo).

L'esenzione ex art. 3, comma 4-ter, d.lgs. 346/1990

I requisiti dell'esercizio quinquennale dell'azienda – Mantenimento del controllo

L'esenzione ex art. 3, comma 4-ter, d.lgs. 346/1990

ESERCIZIO QUINQUENNALE DELL'AZIENDA – MANTENIMENTO DEL CONTROLLO

L'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni di cui all'art. 3 co. 4-ter del DLgs. 346/90 spetta a condizione che "gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento".

Condizione per l'applicazione dell'esenzione è che nel patto di famiglia (o in caso di donazione o successione) il beneficiario dell'agevolazione dichiari la volontà di continuare l'esercizio dell'azienda o di mantenere il controllo societario.

L'omessa dichiarazione configura causa di decadenza dal beneficio in parola.

La norma pare distinguere nettamente l'obbligo con riferimento al:

- destinatario dell'azienda, cui è richiesta la prosecuzione del suo esercizio per 5 anni;
- destinatario delle quote, che deve detenerne il controllo per 5 anni.

L'esenzione ex art. 3, comma 4-ter, d.lgs. 346/1990

ESERCIZIO QUINQUENNALE DELL'AZIENDA – MANTENIMENTO DEL CONTROLLO (SEGUE)

Tuttavia, posto che il requisito del "controllo" è richiesto solo per le società di capitali, se ne potrebbe dedurre che il beneficiario delle quote di società di persone non sia tenuto a conservarle per un periodo minimo di tempo, diversamente da quanto accade per il beneficiario dell'azienda o delle partecipazioni di società di capitali.

Parte della dottrina, tuttavia, ha escluso tale interpretazione, ritenendo che, per analogia con la disciplina sul trasferimento d'azienda, e per coerenza con la ratio del beneficio fiscale, anche il beneficiario di partecipazioni di società di persone debba mantenerne la titolarità (e, con esse la "gestione" dell'impresa trasferita per il tramite di esse) per almeno 5 anni.

L'esenzione ex art. 3, comma 4-ter, d.lgs. 346/1990

ESERCIZIO QUINQUENNALE DELL'AZIENDA – MANTENIMENTO DEL CONTROLLO (SEGUE)

Così pare esprimersi l'Agenzia delle Entrate ris. 18.11.2008 n. 446, nella quale, con riferimento al **trasferimento di quote di sas**, ha richiesto, per l'applicazione del beneficio, che "gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività di impresa per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento".

Conferma di questa conclusione anche dalla nota DRE Lombardia 2.8.2011 n. 904-86017/2011 che, pur in tema di società non residenti, ha chiarito come:

- in caso di trasferimento di partecipazioni in società di persone estere, sarà sufficiente che gli aventi causa proseguano per cinque anni l'esercizio dell'attività imprenditoriale precedentemente svolta dal donante o dal de cuius;
- in caso di trasferimento di partecipazioni in società di capitali estere, in luogo della prosecuzione materiale dell'attività d'impresa, sarà necessaria l'integrazione o il mantenimento del controllo di diritto sulla società partecipata in capo agli aventi causa;
- l'impegno alla prosecuzione dell'attività d'impresa o al mantenimento del controllo societario sia espressamente reso dagli aventi causa con apposita dichiarazione contestuale alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione.

L'esenzione ex art. 3, comma 4-ter, d.lgs. 346/1990

ESERCIZIO QUINQUENNALE DELL'AZIENDA – MANTENIMENTO DEL CONTROLLO (SEGUE)

Trasponendo tale chiarimento nel contesto delle società residenti, si può concludere che l'esenzione implichi, con riferimento alle quote di società:

- di persone (quote esentate a prescindere dal controllo) che il beneficiario non le ceda nei 5 anni successivi al patto, continuando l'attività del disponente;
- di capitali (quote esentate solo se "di controllo") che il beneficiario mantenga il controllo per 5 anni dopo il patto di famiglia.

L'esenzione ex art. 3, comma 4-ter, d.lgs. 346/1990

I requisiti dell'esercizio quinquennale dell'azienda – Mantenimento del controllo

OPERAZIONI CHE POSSONO COMPORTARE LA DECADENZA DALL'AGEVOLAZIONE

L'esenzione ex art. 3, comma 4-ter, d.lgs. 346/1990

CONFERIMENTO DELL'AZIENDA O DELLE PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' (cfr. Circ. 3/2008)

- Beneficiario conferisce l'azienda o le partecipazioni in una società di persone, prima del decorso di cinque anni dalla donazione o successione (o dalla stipula del patto di famiglia), indipendentemente dal valore della partecipazione ricevuta a fronte del conferimento → non comporta decadenza dall'agevolazione;
- Beneficiario conferisce l'azienda o le partecipazioni in una società di capitali, prima del decorso di cinque anni dalla donazione o successione (o dalla stipula del patto di famiglia), e le azioni o quote assegnategli nella conferitaria a fronte del conferimento consentono di conseguire o integrare il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile → non comporta decadenza dall'agevolazione;
- Beneficiario conferisce l'azienda o le partecipazioni in una società di capitali, prima del decorso di cinque anni dalla donazione o successione (o dalla stipula del patto di famiglia), e le azioni o quote assegnategli a fronte del conferimento NON consentono di conseguire o integrare il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile → comporta decadenza dall'agevolazione;

L'esenzione ex art. 3, comma 4-ter, d.lgs. 346/1990

CESSIONE DELL'AZIENDA O DI SUOI SINGOLI RAMI

- Premesso che la cessione dell'intera azienda determina la decadenza dal beneficio, si segnala che in dottrina vi è una diversità di vedute tra chi ritiene che parimenti si incorra nella decadenza dell'agevolazione nel caso in cui «il beneficiario determini una modificazione della destinazione economica del complesso originario» e chi, al contrario, ritiene che nessun rilievo sia da ascrivere alle vicende (incrementative, modificative ecc.) nella quali incorra il complesso aziendale e la correlata attività di impresa nel quinquennio successivo al trasferimento che ha beneficiato dell'agevolazione di cui all'art. 3, comma 4-ter, TUS.
- Con riguardo alla cessione di singoli rami dell'azienda, si segnala che l'Agenzia delle Entrate, con Circ. n. 3/E del 2008, par. 8.3.2., rileva che «La decadenza dal beneficio può verificarsi anche in modo parziale, come, ad esempio, nell'ipotesi in cui il beneficiario, nel quinquennio, ceda un ramo dell'azienda».

L'esenzione ex art. 3, comma 4-ter, d.lgs. 346/1990

CESSIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE

- La cessione dell'intera quota di partecipazione, nell'arco del quinquennio, acquisita beneficiando dell'agevolazione di cui all'art. 3, comma 4ter del TUS, determina la decadenza dall'agevolazione
- La cessione di parte della partecipazione (in società di capitali) tale da non far perdere il «controllo» ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numero 1) c.c. (cfr. Gaffuri, Busani) non determinerebbe la decadenza dall'agevolazione.

DIVISIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Se, invece, si abbia, nel quinquennio, una divisione, per effetto della quale una partecipazione in comune pro indiviso di "controllo" in società di capitali (pari, in ipotesi, al 90% del capitale sociale di una S.r.l.) venga suddivisa tra i tre suoi comproprietari, avendosi, in esito a detta operazione, tre quote di partecipazione pari al 30% del capitale sociale in titolarità esclusiva in capo a ciascuno dei tre excomproprietari, si ha, in tal caso, una cessazione della situazione di "controllo" e una conseguente perdita totale dell'agevolazione.

L'esenzione ex art. 3, comma 4-ter, d.lgs. 346/1990

TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA (cfr. Circ. 3E/2008)

- La trasformazione in società di persone, da parte di società (di persone o capitali) le cui partecipazioni sono state acquisite mediante l'agevolazione, non dà luogo a decadenza dell'agevolazione a prescindere dal valore della quota di partecipazione assegnata al socio;
- La trasformazione in società di capitali, da parte di società (di persone o capitali) le cui partecipazioni sono state acquisite mediante l'agevolazione non dà luogo a decadenza dell'agevolazione purché il socio mantenga o integri, nella società di capitali, una partecipazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile.

L'esenzione ex art. 3, comma 4-ter, d.lgs. 346/1990

FUSIONE E SCISSIONE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA (circ. 3/E del 2008)

Secondo l'Agenzia delle Entrate, non si avrebbe decadenza dall'agevolazione nell'ipotesi di:

- Fusione o scissione che diano origine a società di persone ovvero incidano sulle stesse, a prescindere dal valore della quota di partecipazione assegnata al socio che ha beneficiato dell'agevolazione;
- Fusione o scissione che diano origine o incidano su società di capitali, purché il socio mantenga o integri, nella società di capitali risultante, una partecipazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile.

L'esenzione ex art. 3, comma 4-ter, d.lgs. 346/1990

FUSIONE E SCISSIONE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA (circ. 3/E del 2008)

(segue)

In particolare, per la scissione si ritiene che, se in esito a tale operazione il soggetto beneficiario dell'agevolazione di cui all'art. 3, comma 4 ter, TUS, mediante la quale sia stata acquisita o integrata la quota di "controllo" della società (di capitali) scissa:

- a) mantiene una quota di "controllo" nella società scissa e ottiene una quota di "controllo" nella società beneficiaria, non si pone alcun tema;
- b) mantiene la quota di "controllo" nella società scissa, ma non ottiene per concambio il "controllo" della società beneficiaria, si pone, probabilmente, un problema di decadenza parziale dell'agevolazione (da calcolare, secondo alcuni, mediante una proporzione ricavabile confrontando il patrimonio della società scissa ante-scissione e il patrimonio della società beneficiaria post-scissione);
- c) perde il "controllo" della società scissa e non ottiene per concambio il "controllo" della società beneficiaria: qui si pone un tema di decadenza totale dall'agevolazione.

L'esenzione ex art. 3, comma 4-ter, d.lgs. 346/1990

AUMENTO DI CAPITALE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA

• L'aumento di capitale sociale della società partecipata (società di capitali) che dia luogo ad una diluzione della partecipazione acquisita con l'agevolazione, mediante la quale la stessa determini la perdita del controllo ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1 c.c. determina la decadenza dall'agevolazione (viceversa, non si ha decadenza nel caso in cui rimanga di "controllo" anche se, in ipotesi, diluita, per effetto dell'operazione di aumento del capitale sociale).

L'esenzione ex art. 3, comma 4-ter, d.lgs. 346/1990

Decadenza

Il mancato rispetto della condizione della "continuazione" quinquennale, determina la decadenza dall'esenzione, con conseguente obbligo di corrispondere l'imposta ordinaria, gli interessi di mora ed una sanzione amministrativa del 30% dell'importo non pagato.

L'esenzione ex art. 3, comma 4-ter, d.lgs. 346/1990

Trattamento fiscale in assenza di agevolazione

Nel caso in cui non potesse trovare applicazione l'esenzione su descritta e l'imposta dovesse essere corrisposta in misura ordinaria, dovrebbero applicarsi le norme dettate dall'art. 2 co. 47 del DL 262/2006 per le donazioni ed i trasferimenti gratuiti.

Di conseguenza, il trasferimento, al discendente, di un'azienda o di partecipazioni aventi valore eccedente (per ogni beneficiario) 1 milione di euro, comporterebbe il pagamento dell'imposta di donazione con l'aliquota del 4%.

In tal caso, secondo parte della dottrina, al valore dell'azienda dovrebbe essere sottratto il valore delle compensazioni operate dall'assegnatario dell'azienda ai terzi legittimari, atteso che, pur non configurando a rigore un onere della donazione, tuttavia, le compensazioni vanno a diminuire l'arricchimento dell'assegnatario.

L'esenzione ex art. 3, comma 4-ter, d.lgs. 346/1990

Focus

L'applicazione dell'esenzione di cui all'art. 3, comma 4-ter, TUS al trasferimento di aziende e/o partecipazioni in Trust

L'esenzione ex art. 3, comma 4-ter, d.lgs. 346/1990

L'esenzione di cui all'art. 3, comma 4-ter, TUS, si applica anche in caso di trasferimenti di aziende o partecipazioni in trust a condizione che (Risoluzione n. 110/E del 23/04/2009):

- il trust abbia una durata non inferiore a cinque anni a decorrere dalla stipula dell'atto che comporta la segregazione in trust della partecipazione di controllo (se società di capitali) o dell'azienda;
- i beneficiari finali siano necessariamente discendenti e/o coniuge del disponente;
- il **trust non sia discrezionale o revocabile**, vale a dire, ad esempio, che non possono essere modificati dal disponente o dal trustee i beneficiari finali dell'azienda o delle partecipazioni trasferite in trust;
- il trustee deve proseguire l'esercizio dell'attività d'impresa o detenere il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento (individuabile nell'atto segregativo dell'azienda e/o delle partecipazioni) e, a tal fine, deve rendere, contestualmente al trasferimento, apposita dichiarazione circa la sua volontà di proseguire l'attività di impresa (o detenere il controllo).

Occorre precisare che l'esenzione è esclusa nel caso in cui al termine di durata del trust, il trustee abbia il potere di decidere, a sua scelta, se trasferire o meno ai beneficiari le quote conferite in trust e i beneficiari non abbiano quindi un diritto incondizionato al trasferimento delle partecipazioni di controllo.

Il trattamento fiscale delle compensazioni

Il trattamento fiscale delle compensazioni tra assegnatario e legittimari non assegnatari nel patto di famiglia: l'Ordinanza della Corte di Cassazione 19 dicembre 2018, n. 32823

Il trattamento fiscale delle compensazioni

- Nella circ. 22.1.2008 n. 3, § 8.3.3, l'Agenzia delle Entrate afferma che l'agevolazione di cui all'art. 3 co. 4-ter del DLgs. 346/960 "si applica esclusivamente con riferimento al trasferimento effettuato tramite il patto di famiglia, e non riguarda anche l'attribuzione di somme di denaro o di beni eventualmente posta in essere dall'assegnatario dell'azienda o delle partecipazioni sociali in favore degli altri partecipanti al contratto",
- con la conseguenza che "tali ultime attribuzioni rientrano nell'ambito applicativo dell'imposta sulle successioni e donazioni".
- Tuttavia, non vi sono disposizioni specificamente dedicate al trattamento degli altri trasferimenti che possono conseguire dal patto di famiglia, ovvero le compensazioni, che, ai sensi degli artt. 768-quater e 768-sexies c.c., devono essere effettuate dal beneficiario del trasferimento dell'azienda nei confronti degli altri legittimari.
- Il trattamento fiscale applicabile alle compensazioni in oggetto dipende, quindi, dall'impostazione che si accolga in ordine alla natura di tali trasferimenti.

Il trattamento fiscale delle compensazioni

Compensazioni operate dal disponente

In primo luogo, ove si accogliesse la tesi secondo la quale l'imprenditore può, nella stipula del patto di famiglia, attribuire alcuni suoi beni (diversi dall'azienda) agli altri legittimari non assegnatari dell'azienda, questo trasferimento sconterebbe imposta di donazione, in quanto atto a titolo gratuito. Sarebbe applicabile, in tal caso, l'aliquota del 4%, con la franchigia di 1 milione di euro per ogni beneficiario, poiché i soggetti legittimari sono il coniuge ed i figli del disponente.

Il trattamento fiscale delle compensazioni

Compensazioni operate dall'assegnatario dell'azienda

Per quanto concerne le **attribuzioni operate dall'assegnatario dell'azienda a favore degli altri legittimari**, si possono distinguere **due diverse opzioni interpretative**:

- 1) se si ritiene che le compensazioni configurino una donazione operata dal beneficiario dell'azienda a vantaggio dei legittimari che l'imprenditore non ha scelto come prosecutori dell'impresa familiare, l'aliquota deve essere calcolata sulla base del rapporto di parentela intercorrente tra beneficiario dell'azienda e beneficiari delle compensazioni; ovvero si applicano:
 - l'aliquota del 4%, con la franchigia di 1 milione di euro, per le compensazioni realizzate a favore del coniuge del disponente che sia anche ascendente dell'assegnatario dell'azienda;
 - l'aliquota dell'8%, senza alcuna franchigia, per le compensazioni realizzate a favore del coniuge del disponente, nel caso in cui esso non sia ascendente dell'assegnatario dell'azienda (a causa di un successivo matrimonio);
 - l'aliquota del 6%, con la franchigia di 100.000,00 euro (per ogni beneficiario), per le compensazioni realizzate a favore degli altri discendenti del disponente, fratelli dell'assegnatario dell'azienda;

Il trattamento fiscale delle compensazioni

Compensazioni operate dall'assegnatario dell'azienda (segue)

2) se si ritiene, invece, che le compensazioni, seppur materialmente realizzate attraverso un trasferimento di beni da parte dell'assegnatario dell'azienda a favore degli altri legittimari, configurino, in realtà, una donazione realizzata indirettamente dall'imprenditore, l'imposta di donazione dovrebbe essere applicata con le aliquote calcolate in base al rapporto di parentela intercorrente tra il beneficiario della compensazione e l'imprenditore, ovvero, si applica l'aliquota del 4%, con la franchigia di 1 milione di euro (per ogni beneficiario) sia per le compensazioni a favore del coniuge del disponente, che per quelle a favore dei discendenti del disponente.

Il trattamento fiscale delle compensazioni

Cassazione – Ordinanza n. 32823/2018

Il trattamento fiscale delle compensazioni

• Prima dell'Ordinanza della Corte di Cassazione 19 dicembre 2018, n. 32823 - il primo e sinora unico intervento della Corte di Cassazione in merito al tema in parola - l'unico chiarimento, come in precedenza evidenziato, era stato fornito dall'Agenzia delle Entrate, secondo cui l'esenzione si applica esclusivamente con riferimento al trasferimento dal disponente al beneficiario mentre i trasferimenti a favore degli altri legittimari debbono essere assoggettati ordinariamente all'imposta sulle successioni e donazioni. Con tale interpretazione, tuttavia, non viene chiarito se l'assoggettamento a imposizione di tali trasferimenti debba avvenire tenendo conto delle franchigie e delle aliquote applicabili tra il disponente e i beneficiari delle attribuzioni compensative o tra questi ultimi e l'assegnatario.

La differenza non è di poco conto se si considera che:

- a) aderendo alla prima tesi l'imposta verrebbe applicata considerando una franchigia di 1.000.000 di Euro per legittimario e un'aliquota del 4%;
- b) aderendo alla seconda tesi l'imposta verrebbe applicata considerando una franchigia di 100.000 per legittimario e un'aliquota del 6% (si assume che gli altri legittimari siano fratelli e/o sorelle dell'assegnatario).

Il trattamento fiscale delle compensazioni

IL CASO

- In data 22 maggio 2007 veniva stipulato patto di famiglia tra Carla Z., Luca T. e Elena T., con il quale Carla trasferiva a Luca T. le azioni dalla stessa detenute in A.T. Spa.
- Luca T. corrispondeva alla sorella Elena T. una somma di denaro quale liquidazione compensativa; l'imposta sulle donazioni applicabile all'attribuzione effettuata dal fratello alla sorella nell'ambito del patto di famiglia veniva calcolata tenendo conto del rapporto di parentela intercorrente tra la madre e la figlia; si valorizzava quindi la causa unitaria della donazione delle partecipazioni sociali dalla madre al figlio e del trasferimento compensativo di denaro da quest'ultimo alla sorella. Veniva così applicata una franchigia di 1.000.000 di Euro e l'eccedenza assoggettata a imposta con aliquota del 4%.
- L'Agenzia delle Entrate ha poi liquidato l'imposta considerando invece il rapporto di parentela intercorrente tra fratello e sorella con le già evidenziate conseguenze in termini di minor franchigia riconosciuta e maggior aliquota applicata.
- DRE Lombardia con sentenza n. 41/31/11 del 6 maggio 2011, conformemente a quanto previsto dalla CTP, riteneva illegittimo l'avviso di liquidazione notificato a Luca T. e Elena T. ritenendo che: (i) contrariamente a quanto sostenuto dall'Agenzia delle Entrate, l'atto di liquidazione in denaro delle azioni dall'assegnatario Luca T. alla legittimaria Elena T. fosse avvinto da causa unitaria con la donazione avente ad oggetto il trasferimento di tali azioni, integrando in sostanza anch'esso una donazione (seppure indiretta perché eseguita tramite il figlio assegnatario) dalla madre disponente alla figlia; (ii) conseguentemente, fosse applicabile sull'atto di liquidazione in questione, come operato dai contribuenti, l'imposta di donazione in ragione del 4% con franchigia di 1 milione di euro, non già in ragione del 6% con franchigia di € 100.000, come voluto dall'Agenzia delle Entrate.

Il trattamento fiscale delle compensazioni

SOLUZIONE PROSPETTATA DALLA CASSAZIONE

Dopo essere risultata soccombente in entrambi i precedenti gradi di giudizio, l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione, la quale con l'Ordinanza in parola ha fornito la **propria interpretazione**, **riassumibile come segue**:

- il patto di famiglia ha natura essenzialmente liberale per quanto riguarda sia l'atto di trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni societarie dal disponente all'assegnatario, sia le attribuzioni compensative effettuate da quest'ultimo a favore degli altri legittimari;
- le attribuzioni compensative a cui è tenuto l'assegnatario costituiscono un onere gravante sull'azienda o le partecipazioni sociali trasferite riconducibile alla donazione modale di cui all'art. 793 c.c. («La donazione può essere gravata da un onere. Il donatario è tenuto all'adempimento dell'onere entro i limiti del valore della cosa donata. Per l'adempimento dell'onere può agire, oltre il donante, qualsiasi interessato, anche durante la vita del donante stesso. La risoluzione per inadempimento dell'onere, se preveduta nell'atto di donazione, può essere domandata dal donante o dai suoi eredi»);
- la natura modale della prestazione imposta all'assegnatario rende **applicabile l'art. 58, comma 1, del TUS** secondo cui "gli oneri da cui è gravata la donazione, che hanno per oggetto prestazioni a soggetti terzi determinati individualmente, si considerano donazioni a favore dei beneficiari";

Il trattamento fiscale delle compensazioni

SOLUZIONE PROSPETTATA DALLA CASSAZIONE

(segue)

- l'agevolazione prevista dall'art. 3, comma 4-ter, del TUS riguarda esclusivamente la donazione dell'azienda o delle partecipazioni sociali e non le attribuzioni compensative;
- le attribuzioni compensative devono essere assoggettate a imposta in base alla franchigia e all'aliquota applicabile in base al rapporto di parentela intercorrente tra assegnatario e altri legittimari.

Il trattamento fiscale delle compensazioni

CONSIDERAZIONI E CRITICHE

- Cassazione conferma quanto già indicato dall'Agenzia delle Entrate ovvero (i) l'esenzione da imposta sulle donazioni opera limitatamente all'azienda o alle partecipazioni sociali e (ii) le attribuzioni compensative sono soggette a imposta sulle donazioni. Ma va oltre, individuando nel rapporto di parentela che lega l'assegnatario e gli altri legittimari il parametro per determinare franchigia e aliquota applicabile alle attribuzioni compensative.
- Le conclusioni della Corte di Cassazione hanno sollevato diverse perplessità nei primi commentatori;
- Oltre a perplessità di carattere tecnico specifico, tributarie e civilistiche, si ravvisano perplessità di carattere economico/generale: l'obiettivo dei patti di famiglia doveva essere quello di incentivare la trasmissione non conflittuale dell'azienda/delle partecipazioni > se la disciplina fiscale deve stimolare ricorso ad esso, la possibile onerosa tassazione dell'attribuzione compensativa, tale da escludere riferibilità al disponente, ottiene l'effetto esattamente opposto;
- Tenuto conto della complessità del tema si ritiene da più parti opportuno ed auspicabile un intervento correttivo e chiarificatore da parte del legislatore.

IL PATTO DI FAMIGLIA CASO APPLICATIVO

Caso applicativo

Caso e problematiche

- Padre ha 67 anni e detiene il 100% di una società (SRL) piccola ma florida che dispone di flussi di cassa ed utili costanti.
- Padre ha due figli: Tizio, 37 anni, che da alcuni anni è dirigente della società di famiglia; Caia, 35 anni, che non si è mai occupata della società di famiglia ma si occupa, unitamente al marito Sempronio, della società fondata insieme a quest'ultimo, operante in diverso settore.
- Padre intende quindi trovare una soluzione che gli consenta di
- (i) garantire **continuità alla società di famiglia** ed **evitare forme di co-gestione** della stessa in occasione della propria morte;
- (ii) avere, sino al compimento di 70 anni, il diritto di presiedere il CdA della società e un potere di veto su talune operazioni e, vita natural durante, la possibilità di ritrarre dalla società un beneficio economico tale da garantire una serena vecchiaia ed un adeguato tenore di vita per sé (e la propria moglie).

Caso applicativo

- 1) padre, in primo luogo, provvede a **modificare lo statuto sociale** prevedendo l'attribuzione in capo a se medesimo di **un diritto particolare**, *ex* **art. 2468 c.c.**, che preveda:
- Il diritto ad essere **componente** del Consiglio di Amministrazione della società, ricoprendo la carica di Presidente, sino al compimento di anni 70;
- Il diritto di veto, sino al compimento di anni 70, in relazione (i) ad acquisizioni, dismissioni e trasferimenti di beni immobili, beni mobili registrati, aziende e/o rami d'azienda, titoli azionari, obbligazionari e strumenti finanziari in genere, partecipazioni in società od enti di qualsiasi natura e specie e (ii) agli atti e le operazioni aventi ad oggetto la costituzione o disposizione di diritti reali immobiliari.
- Il diritto di ricevere, vita natural durante, a prescindere dalla percentuale di partecipazione detenuta nella società, il 35% delle distribuzioni di utili e/o di riserve, unitamente al diritto di voto determinante in relazione alla decisione di distribuzione di utili e/o riserve.

Caso applicativo

(segue)

- 2) padre provvede a far valutare il valore della Società da un perito;
- 3) Si conviene con Caia che il pagamento di quanto le spetta, in ragione della sua quota di legittima, venga **dilazionato** in X anni secondo rate annuali che saranno corrisposte dal fratello assegnatario anche facendo ricorso ai proventi che ritrarrà dalla società, mentre la madre rinuncerà alla liquidazione che le spetterebbe.
- 4) Si procede quindi alla stipula del patto di famiglia mediante il quale:
- (i) Il padre trasferisce il 98% delle proprie partecipazioni in favore del figlio Tizio, con applicazione dell'esenzione da imposta di successione e donazione ex art. 3 co. 4-ter del DLgs. 346/90 (TUS);
- (ii) La madre rinuncia alla liquidazione di quanto spettante;
- (iii) Caia verrà liquidata secondo le modalità suddette;
- (iv) Il padre, in forza dei diritti particolari attribuitigli, potrà perseguire le finalità che si era posto.

Risposta ad interpello n. 450/2019: conferimento di partecipazioni ex 177, comma 2, TUIR, seguito da patto di famiglia

Risposta ad interpello n. 450/2019

Il conferimento ex art. 177 comma 2 del TUIR (secondo la modalità del «realizzo controllato») in una newco, da parte di una persona fisica, di una partecipazione totalitaria detenuta in una holding, seguito dalla stipula di un patto di famiglia avente per oggetto il trasferimento, in comproprietà, di una partecipazione di controllo della newco a favore dei tre figli della persona fisica conferente, costituisce uno schema operativo relativamente al quale non è ravvisabile il conseguimento di indebiti risparmi di imposta né ai fini delle imposte dirette, né ai fini delle imposte indirette.

CONTATTI E DISCLAIMER

Dott. Matteo Tambalo

matteo@studiorighini.it

Gli argomenti trattati nelle presenti slides consistono in informazioni di carattere generale oltre che in esemplificazioni finalizzate esclusivamente a meglio precisare i concetti presentati nella relazione. Pertanto, tali slides, non possono essere considerate come esaustive e/o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza e di un parere professionale. Il Relatore, e lo Studio Professionale presso cui lo stesso presta la propria attività professionale, non potranno essere ritenuti responsabili per eventuali danni derivanti da decisioni, scelte, operazioni adottate/effettuate - o non adottate/non effettuate - utilizzando le presenti slides.